



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Luigi La Battaglia - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

FEBBRAIO 2026



Settore Civile

(a cura di Luigi La Battaglia)

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 3335 del 14 febbraio 2026,
Presidente L. Tricomi, Relatore A. Pazzi.*

IMMIGRAZIONE. Protezione internazionale - Richiedente in stato di custodia cautelare - Rigetto della domanda di permesso di soggiorno - Interesse a impugnare - Interpretazione dell'art. 19, comma 1, T.U.I.

In tema di protezione internazionale, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni relative:

- a) alla sussistenza di un interesse attuale ad impugnare la decisione di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, da parte di un richiedente che si trovi in stato di custodia cautelare per un procedimento penale diverso da quello per il quale era stata formulata la domanda di estradizione;
- b) all'interpretazione dell'art. 19, comma 1, TUI e, cioè, se la disposizione (*“in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione”*) sia da intendersi in termini assoluti o se, invece, esigenze di coerenza sistematiche impongano di ritenere che le ragioni di esclusione del riconoscimento dello *status* di rifugiato previste dall'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 251 del 2007 (e della protezione sussidiaria *ex* art. 16, comma 1, del medesimo decreto) debbano venire in rilievo anche nel caso di specie.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione terza civile, ordinanza interlocutoria n. 2399 del 5 febbraio 2026, Presidente F. De Stefano, Relatore P. Gianniti.

PROVA CIVILE. Prova testimoniale - Teste intimato e deceduto prima dell'udienza di escussione - Sostituzione - Ammissibilità.

La terza Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico della questione se sia possibile la sostituzione con altro testimone di quello originariamente indicato, ammesso ed intimato, che sia deceduto nelle more dell'udienza fissata per la sua escussione.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 2967 del 10 febbraio 2026, Presidente e Relatrice C. Graziosi.

IMPUGNAZIONI. Cassazione ai soli effetti civili della sentenza penale di assoluzione - Giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'appello civile - Partecipazione al collegio di un giudice ausiliario - Ammissibilità.

La Terza Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se integri un procedimento trattato dalla Corte d'appello in unico grado (ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 2, d.l. n. 69 del 2013, che esclude, in tal caso, la possibilità che del collegio faccia parte un giudice ausiliario) quello conseguente alla cassazione con rinvio, ai soli effetti civili, della sentenza penale di assoluzione.

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 3162 del 12 febbraio 2026,
Presidente C. Graziosi, Relatore P. Spaziani.*

RESPONSABILITÀ CIVILE. Responsabilità sanitaria - Regime anteriore alla l. n. 24 del 2017 - Responsabilità solidale della struttura e del medico - Natura - Individuazione del titolo di imputazione - Rapporti tra regresso e rivalsa.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni relative alla natura della responsabilità solidale della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente, all'individuazione del relativo titolo di imputazione e ai rapporti tra azione di regresso e azione di rivalsa, nel regime anteriore alla l. n. 24 del 2017.

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 3176 del 12 febbraio 2026,
Presidente C. Graziosi, Relatore M. Gorgoni.*

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE. Trust liquidatorio - Finalità di sottrazione ai creditori della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. - Nullità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione della configurabilità della nullità per illiceità della causa concreta del *trust* liquidatorio, istituito allo scopo di sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale generale di cui all'art. 2740 c.c..

*Sezione terza civile, ordinanza interlocutoria n. 3271 del 13 febbraio 2026,
Presidente C. Graziosi, Relatrice L.I.E. Giraldi.*

PROCEDIMENTO CIVILE. Tentativo di conciliazione ex art. 2, comma 24, lett. b), della l. n. 481 del 1995 - Azione del fornitore - Onere di esperimento - Titolarità - Individuazione.

La Terza Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico della questione se l'obbligo di esperire il tentativo

di conciliazione di cui all'art. 2, comma 24, lett. b, della l. n. 481 del 1995 gravi sul fornitore ove l'azione sia intentata dallo stesso nei confronti dell'utente.

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 3807 del 20 febbraio 2026,
Presidente F. De Stefano, Relatore A. Tatangelo.*

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. Azione esecutiva del creditore ipotecario fondiario - Intervento del cessionario di un credito garantito da ipoteca antecedentemente iscritta - Annotazione ex art. 2843 c.c. successiva all'iscrizione ipotecaria del creditore procedente - Opponibilità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'opponibilità, al creditore procedente che agisca *in executivis* in forza di mutuo ipotecario fondiario, di un'ipoteca anteriormente iscritta ma fatta valere, in sede di distribuzione, da un creditore intervenuto nella procedura e surrogatosi nella stessa, in virtù di un atto di cessione del credito la cui annotazione ex art. 2843 c.c. sia successiva all'iscrizione ipotecaria operata dal creditore procedente.

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 3940 del 22 febbraio 2026,
Presidente M. Rossetti, Relatore R. Rossi.*

RISARCIMENTO DEL DANNO. Responsabilità della P.A. in relazione alla caduta occorsa a un pedone - Liquidazione del danno non patrimoniale - Tabelle ex d.lgs. n. 209 del 2005 - Applicabilità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'applicabilità delle tabelle previste dal d.lgs. n. 209 del 2005 per la liquidazione del danno non patrimoniale invocato da un pedone, caduto a causa di una sconnessione della sede stradale, nei confronti della P.A. proprietaria e custode della stessa.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 2112 del 1° febbraio 2026, Presidente L. Esposito, Relatore L. Solaini.

PREVIDENZA SOCIALE. Integrazione salariale ordinaria - Giudizio di opposizione all'avviso di addebito per la richiesta di contribuzione sulla CIGO anticipata - Potere di disapplicazione del provvedimento definitivo di diniego di autorizzazione alla CIGO - Condizioni.

In tema di integrazione salariale ordinaria, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione interpretativa relativa al potere di disapplicazione del provvedimento definitivo di diniego di autorizzazione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), da parte del giudice ordinario, nel caso in cui venga in rilievo il diritto dell'Inps di pretendere o meno il pagamento dei contributi previdenziali sulle anticipazioni della CIGO effettuate dal datore di lavoro, dunque nel caso in cui la domanda di accertamento negativo del credito, proposta dalla parte privata non abbia *prima facie* ad oggetto l'annullamento dell'atto amministrativo, ma il giudizio sull'opposizione all'avviso di addebito per la richiesta di contribuzione sulla CIGO anticipata.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 2206 del 2 febbraio 2026, Presidente L. Esposito, Relatore L. Solaini.

PREVIDENZA SOCIALE. APE sociale - Incompatibilità con trattamento pensionistico diretto - Fruizione di trattamento pensionistico estero - Importo inferiore alle soglie di reddito di cui all'art. 1, comma 183, l. n. 232 del 2016 - Compatibilità.

In tema di anticipo pensionistico di cui all'art. 1, comma 179, della l. n. 232 del 2016 (c.d. APE sociale), la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico della questione relativa alla sussistenza del diritto a tale prestazione nel caso in cui il beneficiario sia titolare di un trattamento pensionistico diretto estero, il cui importo è così esiguo da non superare le soglie di reddito in base alle

quali la stessa prestazione è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato ai sensi dell'art. 1, comma 183, l. cit.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 2585 del 6 febbraio 2026, Presidente R. Mancino, Relatore A. Cerulo.

PREVIDENZA. Pensione di anzianità - Corresponsione nonostante la mancanza del requisito della cessazione dell'attività lavorativa - Irripetibilità - Presupposti.

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla sussistenza dei presupposti dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale concernente la pensione di anzianità corrisposta dall'INPS sulla base di domanda presentata in costanza di fruizione dell'assegno di invalidità, da parte di soggetto che aveva poi ripreso a lavorare.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 2711 del 7 febbraio 2026, Presidente C. Marotta, Relatrice A. F. Sarracino.

IMPIEGO PUBBLICO. Dirigenza Sanitaria - Direttore sanitario delle A.S.L. - Retribuzione - Criteri di determinazione - Art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995 - Interpretazione.

In tema di retribuzione spettante al direttore sanitario delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle seguenti questioni:

- se l'art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995, come novellato dal d.P.C.M. n. 319 del 2001, deve interpretarsi nel senso che esso prevede due limiti nella fissazione della retribuzione, uno massimo (rappresentato dall'80% del trattamento economico attribuito al direttore generale) ed uno minimo (non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica), ovvero un unico limite, rappresentato dal trattamento economico non inferiore a quello riconosciuto dalla contrattazione collettiva in favore del dirigente apicale, anche quando esso supera l'80% del trattamento base attribuito al direttore generale;

- se il dirigente apicale cui va ancorata la retribuzione deve essere individuato nel dirigente di struttura complessa o nel direttore di dipartimento.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 3341 del 14 febbraio 2026, Presidente F. Garri, Relatore A. Cerulo.

PREVIDENZA. Indennità di mancato preavviso - Obblighi contributivi - Ricostituzione del rapporto di lavoro in virtù di accordo transattivo - Sussistenza.

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione interpretativa relativa all'obbligo di versare i contributi in relazione all'indennità di mancato preavviso scaturente dal licenziamento di alcuni dirigenti di una società, cui sia seguita, in base ad accordo transattivo, la ricostruzione del rapporto di lavoro, alla luce del rapporto tra l'autonomia negoziale delle parti e la connotazione pubblicistica dell'obbligazione contributiva.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 3632 del 17 febbraio 2026, Presidente L. Esposito, Relatrice M. Pisapia.

PREVIDENZA. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. - Ordinanza di conferimento dell'incarico al c.t.u. - Fissazione del termine per le contestazioni alle relative conclusioni - Ammissibilità.

In tema di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla possibilità di modificare la sequenza procedimentale di cui all'art. 445-bis c.p.c. mediante l'assegnazione, già con l'ordinanza di conferimento dell'incarico al c.t.u., del termine - decorrente dal deposito delle relative conclusioni - per formulare le eventuali contestazioni.

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 03876 del 20 febbraio 2026,
Presidente L. Esposito, Relatore A. Gnani.*

ASSISTENZA PUBBLICA. Vittime del dovere - Provvidenze - Requisito dell'invalidità permanente ex art. 2, comma 1, l. n. 407 del 1998 - Nozione - Danno biologico e del danno morale - Ricomprensione.

In tema di provvidenze a favore delle vittime del dovere, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico della questione relativa alla nozione di invalidità permanente di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 407 del 1998 e alla possibilità di ricomprendersi le componenti del danno biologico e del danno morale.

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 4117 del 24 febbraio 2026,
Presidente M. M. Leone, Relatore F. Amendola.*

LAVORO SUBORDINATO. Retribuzione - Superminimo individuale - Principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contrattuali - Uso aziendale di non riassorbimento - Rilevanza - Recesso - Modalità.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione inerente ai rapporti tra i trattamenti retributivi eccedenti gli importi minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva (cd. superminimi), gli usi aziendali relativi alla loro riassorbibilità e le modalità di recesso da questi ultimi.

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 4333 del 26 febbraio 2026,
Presidente M. M. Leone, Relatore F. Amendola.*

LAVORO SUBORDINATO. Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Previsioni della contrattazione collettiva - Interpretazione - Attribuzione della categoria di quadro direttivo - Riferimento al numero di dipendenti dell'ufficio assegnato - Lavoratori a tempo parziale - Criterio di computo stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 61 del 2000 - Applicabilità.

In tema di inquadramento professionale dei lavoratori dipendenti, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'interpretazione di una norma della contrattazione collettiva, disciplinante l'attribuzione della categoria di quadro direttivo con riferimento al numero di lavoratori addetti all'ufficio o servizio assegnato, in rapporto alla disposizione dell'art. 6 del d.lgs. n. 61 del 2000, *ratione temporis vigente*, che stabilisce i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario di lavoro svolto.

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 4411 del 26 febbraio 2026,
Presidente L. Esposito, Relatrice M. Pisapia.*

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Procedimento *ex art.* 445-bis c.p.c. - Liquidazione delle spese *ex d.m.* 55 del 2014 - Fase decisoria - Rilevanza.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, in relazione alla natura del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio *ex art.* 445-*bis* c.p.c., la liquidazione delle relative spese processuali ai sensi l d.m. n. 55 del 2014 debba comprendere anche la fase decisoria.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie n. 2809 dell'8 febbraio 2026, Presidente G. Fuochi Tinarelli, Relatore L. Lucioti, e n. 2973 del 10 febbraio 2026, Presidente A.M. Perrino, Relatore L. D'Alessandro.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI. Diniego di rimborso - Contraddittorio endoprocedimentale - Necessità.

In tema di impugnazione di diniego di rimborso IVA, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa necessità dell'espletamento del contraddittorio endoprocedimentale anche nelle ipotesi di provvedimenti di rigetto di pretese restitutorie del contribuente.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 3165 del 12 febbraio 2026, Presidente G.P. Macagno, Relatrice M.C. Sali.

TRIBUTI - Differenze di prima iscrizione - Deducibilità ex art. 10, comma 3, T.U.I.R. - Conseguenze - Art. 2, commi 55-58, del d.l. n. 225 del 2010 - Applicabilità.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se la deducibilità, quali svalutazioni di crediti ex art. 106, comma 3, del T.U.I.R, delle differenze di prima iscrizione in bilancio, comporti l'applicabilità alle stesse della normativa agevolativa di cui all'art. 2, commi da 55 a 58, del d.l. n. 225 del 2010.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 3545 del 17 febbraio 2026, Presidente A.M. Perrino, Relatore L. La Battaglia.

TRIBUTI. Ires - Bilancio consolidato - Accertamento con adesione della consolidata - Riportabilità di perdite e crediti di annualità precedenti.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa al regime fiscale dell'utilizzazione, in seno al bilancio consolidato, delle perdite e dei crediti rivenienti alla società consolidata dalla fusione per incorporazione con altra società straniera, nell'ipotesi in cui, per annualità successive a quella dell'emersione di tali crediti e perdite, la medesima consolidata abbia dato corso ad un accertamento con adesione.

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 4311 del 25 febbraio 2026,
Presidente M.L. De Rosa, Relatore P. Di Marzio.*

**TRIBUI. Affidamento straordinario ex art. 29, comma 1, lett. c, d.l. n. 78 del 2010
- Autonomia impugnazione - Ammissibilità.**

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'ammissibilità dell'autonomia impugnazione dell'atto di affidamento straordinario all'agente della riscossione dell'intera somma oggetto di quest'ultima ex art. 29, comma 1, lett. c, del d.l. n. 78 del 2010.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quinta, udienza dell'11/12/2025 (dep. 05/02/2026), ord. n. 4839, Pres. M. Vessichelli, Rel. G. Francolini.

IMPUGNAZIONI – APPELLO – CASI – Sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto – Reato punito con pena alternativa – Contestuale condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile – Appello dell'imputato – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la seguente questione:

“Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa *ex art. 131-bis* cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile”.

Sezione Sesta, udienza del 14/11/2025 (dep. 17/02/2026), ord. n. 6495, Pres. G. De Amicis, Rel. P. Silvestri.

PROCESSO PENALE – Difetto di capacità all'esercizio del potere giurisdizionale – Violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 – Trattazione da parte del giudice onorario di pace di procedimenti penali per reati diversi da quelli indicati nell'art. 550 cod. proc. pen. – Nullità ovvero mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi – Questione di speciale importanza – Rimessione alle Sezioni Unite.

PROCESSO PENALE – Difetto di capacità all'esercizio del potere giurisdizionale – Violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 – Trattazione da parte del giudice onorario di pace di procedimenti penali per reati diversi da quelli indicati nell'art. 550 cod. proc. pen. – Eventuale nullità – Processi oggettivamente cumulativi – Estensione a tutti i reati che ne costituiscono oggetto ovvero solo quelli che non rientrano nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen. – Questione di speciale importanza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Sesta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., le seguenti questioni:

“se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), 179 cod. proc. pen., ovvero una mera

inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità”;

“se, nel caso in cui sia ravvisabile una causa di nullità, questa, nell’ambito dei processi oggettivamente cumulativi, riguarda tutti i reati che ne costituiscono oggetto ovvero solo quelli che non rientrano nella previsione dell’art. 550 cod. proc. pen.”.
